

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 20 dicembre 2004

DECRETO DIRIGENZIALE N. 472 del 10 dicembre 2004

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE E DELLA COOPERAZIONE - Modifiche al D.D. n. 424 del 19.11.2004 relativo all'attivazione del I Bando del Nuovo regime di aiuti a favore dell'artigianato campano.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO**

- la D.G.R. del 15 novembre 2001 n. 6125 con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2001, un nuovo Regime regionale di aiuti a favore dell'Artigianato;
- la D.G.R. del 10 giugno 2004 n. 786 con la quale sono state approvate "Le linee guida per l'attuazione del nuovo Regime di aiuti a favore dell'Artigianato";
- il D.D. n. 424 del 19 novembre 2004 con il quale sono state approvate le modalità attuative del I bando e sono stati fissati i termini di apertura e chiusura dello stesso;

**CONSIDERATO**

- che gli allegati al D.D. 424 del 19.11.2004 "Bando" ai punti 8 e 12 del Titolo II e "allegato 4 al Bando" riportano nel corpo del testo imprecisioni dovute a mero errore materiale;

**RITENUTO**

- pertanto di dover procedere alla correzione delle imprecisioni su indicate;

**DECRETA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si hanno per riportati e riscritti,

- di sostituire i punti 8 e 12 del Titolo II del "Bando" e l'"allegato 4" già precedentemente pubblicati, con i nuovi testi allegati al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di inviare il presente decreto:
  - all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario per opportuna conoscenza,
  - al Settore Sviluppo e Promozione delle attività Artigiane e della Cooperazione per l'esecuzione,
  - al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC,
  - al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania,
  - alla Struttura di Coordinamento P.O.R. Campania, per la necessaria informazione,
  - all'Assessore al ramo.

Capriglione

**ALLEGATO - BANDO TESTO COORDINATO**

**N.B. Il presente Bando tiene conto delle modifiche apportate con il Decreto Dirigenziale n. 472 del 10 dicembre 2004 e pubblicate sul BURC n. 62 del 20 dicembre 2004**

**Introduzione**

Il presente Bando disciplina le modalità attuative del Nuovo regime di Aiuto a favore dell'artigianato campano attraverso due distinti regimi di aiuto, ambedue attuati ai sensi del Reg. CE 70/2001.

Tali regimi di aiuto sono divisi in due Titoli, con i quali vengono rispettivamente disciplinate le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese artigiane e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti per il sostegno delle imprese artigiane.

Il Titolo I prevede la concessione di aiuti nella forma di contributo in c/capitale a fronte di investimenti realizzati dalle imprese che assumono posizione utile nella graduatoria redatta in base ai criteri definiti al successivo art.7; il Titolo II prevede un funzionamento a sportello, la cui apertura coincide con l'attuazione del presente Bando e la cui chiusura coincide con l'esaurimento dei fondi resi disponibili dalla Giunta regionale.

**TITOLO I**

**(Aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione)**

**1 Riferimenti normativi**

Ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001 e con riferimento alle leggi n. 949/52, 341/95 e 266/97, il regime di aiuto e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.

Il regime di aiuto in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, prevede che le agevolazioni siano concesse nella forma del contributo in conto capitale;

Il regime di aiuto è gestito in concessione dal Gestore Concessionario, Artigiancassa SpA ed è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie.

**2 Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del regime di aiuto le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa di cui all'allegato n. 1.

Ai fini delle presenti Linee Guida per la definizione di "Piccola e Media Impresa, si fa riferimento alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 107 del 30.04.1996, pag. 4) e, dal 1 Gennaio 2005, alla "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003). Per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri stabiliti per le imprese di servizi.

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato ad eccezione dei settori di cui alla sottosezione G ed alla sezione DA della classificazione Istat 1991 rispettivamente indicati nell'allegato n. 2 e nell'allegato n. 3;
2. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
4. Agli aiuti al funzionamento.

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Campania e operare:

- a) nei settori delle attività di cui alle sezioni C, D, E, F, G della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991" (allegato n. 4).
- b) nelle attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (allegato n. 5);
- c) nelle altre attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni dall'(allegato n. 6);

Sono esclusi, salvo alcune eccezioni, gli investimenti relativi ai settori "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria (allegato n. 7);

Alle imprese artigiane di cui al presente punto c), appartenenti a settori di attività per i quali non è ammesso il cofinanziamento delle agevolazioni con risorse del P.O.R. Campania 2000 - 2006, misura 4.2, azione b), sono destinate apposite risorse regionali gestite attraverso separati elenchi delle istanze ammissibili e con distinta contabilità, tenuta da Artigiancassa.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02).

Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

### 3 Iniziative e spese ammissibili

Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, ed alla delocalizzazione della unità produttiva.

Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle aventi le seguenti destinazioni:

- a) acquisto dell'area su cui insiste l'unità produttiva; tale investimento è ammissibile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa;
- b) acquisto immobile ovvero realizzazione di opere murarie di impianto, ampliamento e ammodernamento dell'unità produttiva nella misura massima del 30% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla stessa voce b). In questo caso, l'immobile non deve aver beneficiato di aiuti comunitari nei 10 anni precedenti la richiesta di agevolazioni;
- c) acquisto di macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici. Qualora, dalla documentazione da allegare alla domanda di erogazione delle agevolazioni, non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice;
- d) opere murarie necessarie all'installazione di nuovi macchinari (oggetto dell'investimento complessivo) ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per i macchinari stessi.
- e) impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti;
- f) installazioni idonee all'utilizzazione integrata delle fonti energetiche;
- g) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
- h) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni nella misura massima del 15% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla voce h) stessa;
- i) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE) o all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000. Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria.

Detti costi devono essere specificamente indicati tra le voci di spesa e sono ammissibili anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. Il costo ammissibile non potrà comunque essere superiore a cinque volte il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente certificatore del sistema, nell'importo risultante da specifico preventivo.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di IVA ed altre imposte, tasse, interessi, oneri accessori; sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo punto 6.

Non sono ammesse spese relative a beni dati in permuta o a beni autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.

Nel caso di acquisti mediante locazione finanziaria, i costi ammissibili ai fini del calcolo delle agevolazioni sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della Domanda di erogazione delle agevolazioni.

#### **4 Limite agli investimenti**

L'importo agevolabile degli investimenti sostenuti dall'impresa artigiana non potrà superare il limite massimo di Euro 250.000,00 ed essere inferiore al limite minimo di Euro 50.000,00.

Nel caso d'impresa artigiana costituita in forma cooperativa, di cui all'art. 3 della legge n. 443/85, ovvero nel caso di consorzi o società consortili, di cui all'art.6 della legge n. 443/85, che risultino essere stati operativi nell'esercizio precedente la data della domanda di ammissione alle agevolazioni, il limite massimo è elevato rispettivamente ad euro 500.000 e ad euro 1.000.000.

Resta ferma, per i consorzi, l'agevolabilità dei soli investimenti effettuati direttamente dal Consorzio, destinati esclusivamente all'attività consortile e per i quali il Consorzio rimane responsabile dell'attivazione e unico destinatario dell'aiuto.

E' fatto obbligo all'impresa, per il periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione, di non alienare, cedere, distrarre o utilizzare al di fuori del territorio della regione Campania, i beni acquisiti con il contributo delle agevolazioni previste da tale Regime di aiuto,

L'investimento non può comunque beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee quando con questi venga superata l'intensità massima di aiuto prevista dalla normativa comunitaria di cui al successivo punto 5 ovvero quando gli interventi stessi ne facciano esplicito divieto;

#### **5 Misura dell'agevolazione**

Il regime di aiuto è attuato in conformità al Regolamento CE n. 70/2001 e alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che prevedono che l'intensità massima dell'agevolazione non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.

Le agevolazioni, concedibili nel limite delle risorse finanziarie disponibili, consistono in un contributo in c/capitale pari al 30% delle spese documentate, ritenute ammissibili;

#### **6 Modalità di ammissione alle agevolazioni**

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve:

- essere compilata dall'impresa, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it))
- essere sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante dell'impresa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni.

Essa attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.

La domanda deve essere trasmessa, nei termini temporali indicati nel Decreto Dirigenziale di apertura del presente Bando emanato dalla Regione Campania e pubblicato nel BURC, a mezzo raccomandata a.r., dall'impresa alla sede regionale per la Campania di Artigiancassa SpA (Via F. Baracca, 4-80134 Napoli).

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda autocertifica anche l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed il possesso dei requisiti di piccola e media impresa.

Ai sensi della legge n. 241/90, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di ammissione alle agevolazioni, Artigiancassa SpA comunica all'impresa il numero di posizione della richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data ultima di presentazione delle domande di agevolazione, Artigiancassa SpA ne effettua la verifica documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione e del completamento degli elementi informativi e documentali che debbono corredare le richieste, nello specifico, accertando:

- a) la completezza della documentazione prodotta;
- b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
- c) la pertinenza delle spese d'investimento, indicate nella domanda, con l'attività Istat dichiarata.

Eventuali integrazioni documentali devono essere presentate entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della specifica comunicazione di Artigiancassa SpA effettuata con lettera a. r., a pena di esclusione.

Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo di Artigiancassa.

Nei successivi 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della verifica documentale delle domande di agevolazione, Artigiancassa predispone la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili secondo i criteri di cui al successivo punto 7.

L'ammissione alle agevolazioni è decretata con provvedimento del Dirigente del Settore Artigianato, nel termine di 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della graduatoria secondo l'ordine della stessa e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Nei successivi 15 giorni lavorativi dalla data del Decreto, il Gestore Concessionario dà comunicazione all'impresa dell'ammissione alle agevolazioni.

**7 Criteri di priorità**

Le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni, articolate tra ammissibili al cofinanziamento UE e non, sono definite sulla base dei seguenti indicatori e punteggi:

<b>A. Investimento realizzato da impresa artigiana costituita in forma cooperativa di cui all'art. 3 della legge n. 443/85, ovvero di consorzio o società consortile di cui all'art. 6 della legge n. 443/85, che risulti essere stata operativa nell'esercizio precedente la data della istanza;</b>	<b>3 punti</b>
<b>B. Incremento occupazionale<sup>1</sup> :</b>	
- da 1 fino a 2 assunzioni	<b>1 punto</b>
- oltre 2 fino a 3 assunzioni	<b>2 punti</b>
- oltre 3 fino a 4 assunzioni	<b>3 punti</b>
- oltre 4 assunzioni	<b>4 punti</b>
<b>C. Ammontare dell'investimento agevolabile</b>	
- Euro 50.000,00	<b>0,5 punti</b>
- oltre Euro 50.000,00 e fino a Euro 100.000,00	<b>1 punto</b>
- oltre Euro 100.000,00 e fino a Euro 200.000,00	<b>1,5 punti</b>
- oltre Euro 200.000,00 e fino a Euro 250.000,00	<b>2 punti</b>
<b>D. Per le attività manifatturiere (settori D della classificazione ISTAT 1991) e per gli Autoriparatori: investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale)</b>	<b>2 punti</b>
<b>E. Investimento comportante adesione a sistemi di certificazione (ambientale, di prodotto e di processo)</b>	<b>2 punti</b>
<b>F. Per gli investimenti realizzati da imprese operanti nei settori di qualità e storia dell'artigianato regionale, in relazione ai territori specificamente indicati nell'allegato 8.</b>	<b>2 punti</b>

Le premialità indicate alla lettera C del presente punto non saranno applicate alle iniziative poste in essere da Consorzi e Cooperative.

La premialità di cui alla lettera F sarà riconosciuta solo per i progetti mirati alla produzione dei beni indicati nell'allegato n. 8.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, si procede all'assegnazione delle relative risorse secondo le modalità di seguito indicate: calcolato l'investimento medio delle imprese (Investimento totale/n. di imprese) con identica ed utile collocazione in graduatoria, si calcola per ogni impresa il valore assoluto dello "scostamento" fra l'importo dell'investimento ed il valore medio sopra calcolato. Si darà, quindi, priorità alle imprese il cui investimento presenta il minore "scostamento" dall'investimento medio.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, le domande di pari punteggio sono inserite in graduatoria, secondo l'ordine decrescente rispetto all'ammontare delle spese ammesse.

<sup>1</sup> Relativamente alla valutazione del criterio di priorità costituito dall'incremento occupazionale, si precisa che lo stesso è determinato come differenza tra il numero di occupati nell'esercizio a "regime" e quello relativo ai dodici mesi precedenti la data di inizio di realizzazione degli investimenti con riferimento all'unità locale oggetto dell'investimento stesso. A tal fine:

- la data di inizio di realizzazione degli investimenti è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili;
- la data di entrata in funzione dell'investimento coincide, convenzionalmente, con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- il numero di dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- il numero di dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- l'esercizio a regime è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione dell'investimento

Nel caso in cui risulti, anche a seguito di tale calcolo, che più imprese presentino identico "scostamento", le residue risorse disponibili verranno assegnate alle imprese interessate con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

### 8 Realizzazione dell'investimento

Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui all'articolo 3, devono essere parzialmente realizzati, nella misura del 30% della spesa relativa all'investimento indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, a pena di esclusione dalle agevolazioni:

- entro i 5 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- entro i 2 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa di cui al precedente punto 3.

Le imprese ammesse alle agevolazioni devono dimostrare la parziale realizzazione dell'investimento, inviando ad Artigiancassa SpA idonea documentazione (copia del compromesso in caso di acquisto dell'area o di immobile, attestazione di inizio lavori in caso di opere murarie, fatture, anche parziali, in caso di acquisto di beni o servizi) entro e non oltre:

- i 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- i 3 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa;

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche documentali effettuate da Artigiancassa SpA, risulti che, nei limiti temporali indicati in precedenza, non sia verificata la parziale realizzazione dell'investimento indicato nella domanda di ammissione, verrà revocata l'agevolazione concessa e si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine decrescente, in relazione alle risorse rese disponibili dalla revoca di cui sopra e fino ad esaurimento delle stesse.

Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui al punto 3, devono essere totalmente realizzati, a pena di esclusione dalle agevolazioni:

- entro i 15 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- entro 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa.

In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:

- a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
- b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando sono effettuati, fatturati e pagati.

### 9 Modalità di erogazione delle agevolazioni

L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa a mezzo raccomandata a.r. - entro i 30 giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti, indicato al precedente punto 8 - alla sede regionale per la Campania di Artigiancassa (Via F. Baracca, 4- 80134 Napoli), sotto pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni, della domanda di erogazione unitamente alla documentazione indicata al successivo punto 10.

Le agevolazioni vengono erogate con le seguenti modalità:

#### Contributo in conto capitale

- a) La domanda di erogazione, completa della documentazione che deve correderla, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere compilata dall'impresa stessa utilizzando l'apposito modulo predisposto da Artigiancassa SpA e disponibile sul sito internet della Regione Campania e di Artigiancassa SpA.
- b) Artigiancassa SpA esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
- c) Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, Artigiancassa SpA chiederà all'impresa beneficiaria con lettera a. r. le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi - a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, Artigiancassa SpA provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo di Artigiancassa SpA.

- d) La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al successivo punto 6.
- e) Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'allegato n. 9, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
- f) L'esame delle domande di erogazione si conclude, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa, con l'erogazione all'impresa in un'unica soluzione dell'agevolazione, nel limite del contributo concesso.

#### **10 Documentazione da allegare alla domanda di erogazione**

La documentazione di spesa deve essere prodotta dall'impresa in originale ovvero in copia; in quest'ultimo caso sull'originale dovrà essere apposto da parte dell'impresa, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la seguente dicitura:

***"Spesa finanziata in tutto o in parte con il concorso del regime di aiuti disposto dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 6125 del 15/11/2001".***

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo bonifico bancario esitato per buon fine dalla banca traente; nel caso di acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti, convalidata dai competenti uffici comunali.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la documentazione relativa alle autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori, la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a cinque anni successivi alla data di erogazione delle agevolazioni. I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana. L'acquisto o la costruzione dei locali ad uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata di tecnico abilitato.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a cinque anni successivi alla data di fruizione delle agevolazioni. I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.

In caso di investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale) deve essere allegato certificato camerale comprovante la localizzazione dell'unità locale alla quale si riferiscono gli investimenti.

Nel caso di investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria, l'impresa deve allegare:

1. verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni;
2. la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di locazione finanziaria immobiliare.

#### **11. Ispezioni, controlli e revocche dei contributi**

La Regione Campania e il Gestore Concessionario provvedono ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.



Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o dal Gestore concessionario a discrezione oppure su campione statistico non inferiore al 5%, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

Le ispezioni, inoltre, possono essere effettuate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o da Artigiancassa SpA, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.

Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, ovvero qualora non si verificano i risultati che hanno determinato, in fase di istruttoria, la priorità nel punteggio, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, le agevolazioni saranno revocate totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati:

a) in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata;

b) nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedure concorsuali e all'amministrazione controllata;

c) nel caso in cui, in sede di erogazione, si accerti che l'investimento realizzato presenti variazioni rispetto al programma dichiarato in sede di Domanda di Ammissione, tali che avrebbero comportato un punteggio non sufficiente al conseguimento di una posizione utile in graduatoria.

Relativamente al punteggio attribuito ai sensi della lettera c) punto 7 delle presenti linee guida sono ammesse variazioni dell'investimento in diminuzione entro il limite del 15% dell'investimento dichiarato in sede di Domanda di Ammissione.

In caso di revoca del contributo in conto capitale le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituite dall'impresa stessa al Gestore Concessionario, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruite.

Per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa SpA.

## **12. Adempimenti della Regione Campania**

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento disciplinato dal presente Bando, ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE n. 659/99 del Consiglio.

**Titolo II**  
**(Aiuti agli investimenti per il sostegno)**

**1. Riferimenti normativi**

Il presente titolo redatto ai sensi delle Linee guida deliberate della Giunta Regionale della Campania con delibere del 15 novembre 2001, n. 6125, 19 dicembre 2003, n. 3709 e 10 giugno 2004, n. 786 disciplina, con riferimento agli interventi agevolativi del Fondo contributi interessi di cui all'art. 37 della legge n. 949/52, le modalità attuative del Nuovo regime di aiuto in favore delle imprese artigiane campane.

Ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001 e con riferimento agli interventi del citato Fondo contributi interessi ex lege n. 949/52, il regime di aiuto e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.

Il regime di aiuto è gestito in concessione da Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (di seguito "Artigiancassa"). Il regime di aiuto è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Nei limiti dello specifico stanziamento disposto dal Decreto Dirigenziale e sino all'esaurimento delle somme a disposizione, le imprese possono beneficiare, di agevolazioni al sostegno con la tipologia alternativa tra:

- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interessi/canoni.

**2. Soggetti Beneficiari**

Possono beneficiare del regime di aiuto le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa di cui all'allegato n. 1.

Ai fini delle presenti Linee Guida per la definizione di "Piccola e Media Impresa, si fa riferimento alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 107 del 30.04.1996, pag. 4) e, dal 1 Gennaio 2005, alla "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003). Per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri stabiliti per le imprese di servizi.

Tale regime di aiuto non si applica:

- Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato ad eccezione dei settori di cui alla sottosezione G ed alla sezione DA della classificazione Istat 1991 rispettivamente indicati nell'allegato n. 2 e nell'allegato n. 3;
- Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- Agli aiuti al funzionamento.

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Campania e operare:

- d) nei settori delle attività di cui alle sezioni C, D, E, F, G della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991" (allegato n. 4).
- e) nelle attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (allegato n. 5);
- f) nelle altre attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni dall'allegato n. 6;

Sono esclusi, salvo alcune eccezioni, gli investimenti relativi ai settori "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria (allegato n. 7);

Alle imprese artigiane di cui al presente punto c), appartenenti a settori di attività per i quali non è ammesso il cofinanziamento delle agevolazioni con risorse del P.O.R. Campania 2000 - 2006, misura 4.2, azione b), sono destinate apposite risorse regionali gestite attraverso separati elenchi delle istanze ammissibili e con distinta contabilità, tenuta da Artigiancassa.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02).

Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

### 3. Iniziative e spese ammissibili

Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, ed alla delocalizzazione dell'unità produttiva.

Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle aventi le seguenti destinazioni:

- a) acquisto dell'area su cui insiste l'unità produttiva; tale investimento è ammissibile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa;
- b) acquisto immobile ovvero realizzazione di opere murarie di impianto, ampliamento e ammodernamento dell'unità produttiva nella misura massima del 30% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla stessa voce b); in tal caso l'immobile oggetto di agevolazione non deve aver ricevuto aiuti nei 10 anni precedenti la richiesta di agevolazione;
- c) acquisto di macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici. Qualora, dalla documentazione da allegare alla domanda di erogazione delle agevolazioni, non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice;
- d) opere murarie necessarie all'installazione di nuovi macchinari (oggetto dell'investimento complessivo) ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per i macchinari stessi;
- e) impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti;
- f) installazioni idonee all'utilizzazione integrata delle fonti energetiche;
- g) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
- h) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni nella misura massima del 15% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla voce h) stessa;
- i) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE) o all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000. Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria.

Detti costi devono essere specificamente indicati tra le voci di spesa e sono ammissibili anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. Il costo ammissibile non potrà comunque essere superiore a cinque volte il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente certificatore del sistema, nell'importo risultante da specifico preventivo.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di IVA ed altre imposte, tasse, interessi e oneri accessori.

Non sono ammesse spese relative a beni dati in permuta o a beni autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.

### 4 . Procedure per le agevolazioni

Le agevolazioni sono assegnate attivando una specifica procedura a sportello.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 10 gennaio 2005.

Le istanze dichiarate ammissibili sono agevolate secondo l'ordine cronologico di acquisizione e sino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziata e indicate nel Decreto Dirigenziale di apertura del Bando.

Le imprese possono realizzare gli investimenti con mezzi propri, ovvero con il ricorso ad operazioni di credito e di locazione finanziaria assistite dal contributo del Fondo ex art. 37 della legge n. 949/52.

## 5 Limite agli investimenti

L'importo massimo delle spese d'investimento ammissibili alle agevolazioni, qualunque sia il maggior importo dell'eventuale operazione di credito, è stabilito in € 50.000,00.

Nei limiti di detto importo, quello ammissibile alle agevolazioni per una eventuale operazione di locazione finanziaria è pari al valore del bene (al netto di imposte, tasse oneri accessori e spese) diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

E' fatto obbligo all'impresa, per il periodo di cinque anni dalla data del Decreto Dirigenziale di concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 11, di non alienare, cedere, distrarre o utilizzare al di fuori del territorio della regione Campania, i beni acquisiti con il contributo delle agevolazioni previste da tale Regime di aiuto.

L'investimento non può comunque beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee quando con questi venga superata l'intensità massima di aiuto prevista dalla normativa comunitaria di cui al successivo punto 6 ovvero quando gli interventi stessi ne facciano esplicito divieto.

## 6. Misura dell'agevolazione

Il regime di aiuto è attuato in conformità al Regolamento CE n. 70/2001 e alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che prevedono che l'intensità massima dell'agevolazione non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.

Le agevolazioni, concedibili nel limite di quanto sopra riportato e delle risorse finanziarie disponibili, sono determinate:

- per il contributo in conto capitale: nella misura del 30% delle spese documentate ritenute ammissibili;
- per il contributo in conto interessi/canoni (investimenti realizzati con una operazione di credito/locazione finanziaria): nella misura del 100% del tasso di riferimento<sup>2</sup> vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

## 7. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi/canoni

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento/locazione finanziaria, il contributo in conto interessi/canoni è riconosciuto per una durata massima (comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento per le operazioni di credito di cui al successivo paragrafo 10) di:

- a) dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla lett.re a) e b) del precedente paragrafo 3;
- b) cinque anni per i finanziamenti aventi le restanti destinazioni di cui al precedente paragrafo 3.

Le misure di durata di cui alle precedenti lett. a) e b) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione<sup>3</sup>, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla precedente lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b).

## 8. Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata dall'impresa artigiana, qualora la stessa opti per il contributo in c/capitale, ovvero dall'impresa e dalla Banca/Società di leasing per le parti di rispettiva competenza, qualora l'impresa opti per il contributo in c/interessi o c/canoni e l'investimento sia realizzato mediante una operazione di credito o di locazione finanziaria, utilizzando l'apposito modulo, disponibile sul sito internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)).

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riporta sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni

---

<sup>2</sup> La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet: [http://www.europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/reference\\_rates.html](http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html)

<sup>3</sup> Si intendono per tali le imprese iscritte all'Albo artigiano da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca/Società di leasing.

servendo, altresì, anche ad autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed il possesso dei requisiti di piccola e media impresa.

Essa attesta, inoltre, la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.

La domanda deve essere trasmessa alla Sede Regionale Artigiancassa per la Campania:

- a) dall'impresa, qualora essa opti per il contributo in c/capitale;
- b) dalla Banca/Società di leasing, entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo<sup>4</sup>, qualora l'impresa opti per il contributo in c/interessi o c/canoni e l'investimento sia realizzato con operazioni di credito/locazione finanziaria.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda deve essere allegata:

- nel caso di opzione per il c/capitale, la documentazione costituita dai preventivi di spesa relativi agli investimenti da realizzare successivamente alla presentazione della Domanda di Ammissione;
- nel caso di opzione per il c/interessi o il c/canoni e di investimenti realizzati con una operazione di credito/locazione finanziaria, la documentazione della spesa di investimento, di cui al successivo paragrafo 9, sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda alla Banca/Società di leasing.

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di agevolazione, Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria e, ove coinvolte, alla Banca/Società di leasing il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 11.

#### 9 . Documentazione di spesa

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con le risorse previste dalla misura 4.2, azione b) del POR Campania 2000-2006".

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo bonifico bancario esitato per buon fine dalla banca traente; nel caso di acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.

Nel caso di investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria la documentazione di spesa è costituita:

---

<sup>4</sup> V. paragrafo 12.

1. dal verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni;
2. dalla planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di locazione finanziaria immobiliare.

#### **10. Stipula delle operazioni di credito e di locazione finanziaria**

**A. Operazioni di credito.** Le operazioni di credito, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti di cui alle lett.re a) e b) del precedente paragrafo 3 e di 6 mesi per le restante lett.re del citato paragrafo 3.

Dalla fine del periodo di utilizzo<sup>5</sup> e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento<sup>6</sup> resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

**B. Operazioni di locazione finanziaria.** Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società di leasing.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

#### **11. Ammissione alle agevolazioni**

Ai fini della ammissione delle domande alle agevolazioni:

- a) Artigiancassa, entro 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle domande di agevolazione, ne effettua la verifica documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione e del completamento degli elementi informativi e documentali che debbono corredare le richieste, nello specifico, accertando:
  - la completezza della documentazione prodotta;
  - la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
  - la pertinenza delle spese d'investimento, indicate nella domanda, con l'attività Istat dichiarata.
- b) nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, Artigiancassa chiederà con lettera a.r. all'impresa beneficiaria, ovvero alla Banca/Società di leasing ove gli investimenti sono effettuati con operazioni di credito/locazione finanziaria, le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi - a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, Artigiancassa provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo di Artigiancassa.
- c) La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione della verifica documentale di cui alla precedente lett. a).
- d) Nei successivi 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della verifica documentale delle domande di agevolazione, Artigiancassa predispose gli elenchi delle istanze ammissibili nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione.
- e) L'ammissione alle agevolazioni è decretata dal Dirigente del Settore Artigianato nel termine di 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento degli elenchi, secondo l'ordine d'inserimento delle domande negli elenchi stessi e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Alla domanda inserita all'ultimo posto nell'ambito delle disponibilità delle risorse finanziarie è concesso un contributo limitato all'ammontare delle somme disponibili.
- f) Nei successivi 15 giorni lavorativi dalla data del Decreto gli Uffici competenti della Regione Campania danno comunicazione ad Artigiancassa delle istanze ammesse alle agevolazioni.

---

<sup>5</sup> Il periodo di utilizzo ha termine all'atto di cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali

<sup>6</sup> Il testo può essere concordato dalle Banca con l'Associazione Bancaria Italiana.

- g) Artigiancassa comunica in forma scritta (posta o fax) all'impresa ovvero, alla Banca/Società di leasing ove coinvolte, l'ammissione all'agevolazione dell'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della predetta comunicazione regionale.

#### **12. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi/canoni**

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico delle risorse pubbliche, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 6.

Il contributo:

- a) in conto interessi, decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali <sup>7</sup>;
- b) in conto canoni, decorre dalla data del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo è erogato in unica soluzione all'impresa, entro 60 giorni dal Decreto Dirigenziale di concessione, in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa, per il tramite della Banca/Società di leasing che provvede ad accreditarlo all'impresa medesima entro 30 giorni e con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa

#### **13. Erogazione del contributo in conto capitale**

Il contributo in conto capitale è erogato all'impresa in unica soluzione con valuta pari a quelle vigenti alla data del decreto dirigenziale regionale di ammissione al contributo stesso e nella misura del 30% dell'investimento ammissibile .

#### **14. Ispezioni, controlli e revocche dei contributi**

La Regione Campania e Artigiancassa provvedono ad effettuare visite ispettive presso le imprese e le Banche/Società di leasing interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria, ovvero la Banca/Società di leasing per quanto di competenza, si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di liquidazione delle agevolazioni.

Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o da Artigiancassa a discrezione oppure su campione statistico non inferiore al 5%, nel corso dei cinque anni successivi alla predetta liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o da Artigiancassa, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.

Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, secondo quanto in appresso indicato.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, le agevolazioni saranno revocate totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati:

- a) in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata;
- b) nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedure concorsuali e all'amministrazione controllata.

---

<sup>7</sup> Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

In caso di revoca del contributo in conto capitale e del contributo in conto interessi, le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituite dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruita.

Per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa.

#### **15. Obblighi e adempimenti della Regione Campania**

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento disciplinato dal presente Bando, ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE n. 659/99 del Consiglio.